

F.C.I. - Tribunale Federale - 2^a sezione
Procedimento RG n. 23/2024

Comunicato N. 17 del 15/12/2024

Composto da

Avv. Serena Imbriani - Presidente f.f. e relatore

Avv. Lucia Bianco- Componente

Avv. Danika La Loggia – Componente

con l'assistenza dell'Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.) - Segretario

Nel procedimento iscritto al R.G. 23/2024 introdotto dal ricorso del sig. TUVO SANDRO per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 171 del 26 settembre 2024, all'esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

In fatto.

Con ricorso depositato in data 9.11.2024 ai sensi degli artt. 32 comma 5 lett. d), 38 e 39 commi 2 del Regolamento di Giustizia Federale il signor Sandro Tuvo impugnava la delibera del Consiglio Federale n. 171 del 26.09.2024, comunicata a mezzo pec in data 10.10.2024, con la quale sulla base dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 44 del 2.09.2024, n. 45 del 9.09.2024 e n. 46 del 23.09.2024 era stato disposto il Commissariamento del Comitato Regionale Liguria e contestualmente nominato il Commissario Straordinario.

Il ricorrente fondava l'impugnazione sull'eccezione illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge sulla base di:

- a) *Diritto di agire dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva Federale* in virtù degli artt. 10 comma 1 e 38 del Regolamento di Giustizia;
- b) *Modalità adottate dal Collegio dei Revisori di compimento delle ispezioni e degli accertamenti* in contrasto con il contenuto di cui all'art. 22, commi 6 e 8 dello Statuto Federale poiché le riunioni del Collegio non si erano mai svolte "presso" il Comitato Regionale Liguria ed in quanto risultava carente agli atti la prova dell'intesa con il Presidente Federale per il necessario impulso all'accertamento;
- c) *Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio* poiché non era stato concesso al Presidente Tuvò un termine ragionevole per presentare la documentazione richiesta e carenza dei presupposti per il Commissariamento di cui all'art. 16, comma 2, lettera j) in quanto l'operatività del Comitato era dimostrata sia dal regolare svolgimento delle attività sportive (in particolare svolgimento di due eventi rientranti nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport), sia dalle numerose riunioni del Consiglio di Presidenza, organo riconosciuto dallo Statuto Federale all'art. 19 ed in particolare a livello territoriale dall'art. 14 del Regolamento Organico;
- d) *Legittimazione del Comitato Regionale Liguria a stipulare convenzioni con Enti* attribuita dalla comunicazione del 24.05.2021, inoltrata dalla Federazione Ciclistica Italiana a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali in forza di delibera del Consiglio Federale FCI del giorno 8 maggio 2021, nella quale veniva evidenziato che il perfezionamento delle Convenzioni necessita della preventiva

approvazione del Segretario Generale FCI. Sul punto il ricorrente affermava inoltre che la Federazione non solo aveva piena conoscenza del fatto che entrambe le manifestazioni sportive si sarebbero tenute nel capoluogo ligure nell'ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ma anche che il Comune di Genova aveva stanziato dei fondi per permetterne l'organizzazione e, ciononostante, il Segretario Generale non aveva manifestato alcun dissenso;

- e) *Contestato mancato aggiornamento della contabilità del Comitato Regionale Liguria* nonostante nel verbale stesso del Collegio dei Revisori dei Conti n. 46 del 23 settembre 2024 ai punti A4) e B5) venivano riportati versamenti sul conto corrente del Comitato da parte del Comune di Genova, in ottemperanza a quanto deliberato, successivi al 1° luglio. Sottolineava il ricorrente, sul punto, che dal verbale di passaggio di consegne del 14.10.2024 emergeva la regolarità della tenuta contabile del Comitato Regionale e la bontà dell'operato dell'organo direttivo anche alla luce dell'avanzo provvisorio di gestione al 30 settembre pari ad € 134.075,01;
- f) *Corretto svolgimento delle manifestazioni sportive* poiché i Campionati Italiani Juniores m/f 2024 erano stati assegnati ed autorizzati in virtù della delibera del Presidente Federale n. 8 del 23.01.2024, ratificata con delibera del Consiglio Federale in data 24.02.2024 e la 27° Marathon Bike dell'Appennino era una gara di proprietà della ASD Genoa Bike, inserita in calendario nel rispetto delle norme federali. Rilevava inoltre il ricorrente che, contrariamente alla contestazione effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, la disciplina sugli appalti pubblici non trova applicazione nel caso di specie, in primo luogo poiché trattasi di contratti sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023; in secondo luogo precisava che in particolare la Convenzione con il Comune di Genova riguardante i Campionati Italiani Juniores di Ciclismo per i quali era stato stanziato un contributo di € 100.000,00 era stata sottoscritta da parte del Comitato Regionale in data 29.05.2024, dunque ben oltre 3 mesi dopo l'assegnazione (delibera Presidenziale del 23.01.2024 e ratifica Consiglio Federale 24.02.2024) e l'accettazione della ASD Genoa Bike;
- g) *Conflitto di interessi* contestato con difetto di motivazione ed assente anche alla luce delle nozioni riportate nelle carte federali, sottolineando che il Presidente Tuvo aveva agito nell'esclusivo interesse del Comitato e della Federazione, ottenendo anche uno sgravio economico finanziario per l'Organizzatore delle manifestazioni;
- h) *Autonomia contabile amministrativa del Comitato Regionale* regolamentata dalla normativa federale che stabilisce che i Comitati Regionali possano disporre di risorse finanziarie proprie e gestire direttamente incassi sui conti correnti. Sul punto precisava il ricorrente che il Comitato Regionale Liguria nell'ambito della gestione organizzativa delle corse di cui alle Convenzioni stipulate con il Comune di Genova, si era limitato a svolgere un ruolo di intermediario e che il proprio compito fosse stato solo quello di attuare una semplice partita di giro; affermava che le note di credito ricevute erano giustificate dalla fatturazione erroneamente effettuata nei confronti del Comitato stesso, che le note di credito relative alle forniture degli eventi fossero ancora in corso di emissione e che la causale del bonifico di € 20.000,00 effettuato dal Comitato Regionale nei confronti della ASD Genoa Bike quale acconto sulla maggior somma stanziata a titolo di contributo, risultasse dal successivo verbale di consegne al Commissario Straordinario del 14.10.2024.

Il sig. Tuvo chiedeva inoltre la sospensione della delibera impugnata e lo svolgimento del procedimento con abbreviazione dei termini.

Con provvedimento del 19.11.2024 il Presidente del Tribunale FCI, sez. II, rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza per la discussione al 10.12.2024.

Si costituiva nel procedimento la Federazione Ciclistica Italiana con memoria di data 4 dicembre 2024 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ed eccependo:

- I. *L'inammissibilità del ricorso per tardività* in quanto il Comitato Regionale Liguria era stato informato del Commissariamento a mezzo pec del Segretario generale recante data

30.09.2024, momento dal quale si doveva ritenere decorrente il termine di 30 giorni previsto per la proposizione del ricorso;

- II. Nulla contestando con riferimento alla *legittimazione attiva del ricorrente ed all'idoneità dello strumento giuridico adottato*;
- III. *L'assoluta infondatezza giuridica delle doglianze del ricorrente* in merito ai vizi di eccesso di potere e di violazione di legge della delibera impugnata;
- IV. *L'inesistenza di irregolarità nelle attività del Collegio dei Revisori dei Conti* per non aver tenuto le riunioni "presso" la sede del Comitato Regionale ma in altro sito (la sede federale) con collegamento telematico dei componenti, sottolineando che tra la prima adunanza e l'ultima erano decorsi oltre 20 giorni, tempo ritenuto sufficiente per l'eventuale trasmissione via email della documentazione;
- V. *La sostanziale inattività del Comitato Regionale Liguria* poiché, palesemente mancando rispetto alla normativa statutaria, dal Registro delle Riunioni dell'organo risultava che lo stesso si fosse riunito solo 3 volte nel 2021, due volte per l'anno 2022, una sola volta nell'anno 2023 ed una nel 2024; inoltre alcuni bilanci preventivi e consuntivi non risultavano approvati o ratificati, o comunque risultavano approvati in modo anomalo, mediante riunioni telefoniche del Consiglio di Presidenza e mai ratificate dal Consiglio Regionale; non vi era nei verbali di approvazione la registrazione delle convocazioni, l'ordine del giorno, le presenze, l'individuazione dei votanti e nemmeno del risultato del voto, e solo la firma del Presidente Tuvo;
- VI. *L'erronea assunzione delle delibere del Consiglio di Presidenza* in quanto organo non *legittimamente istituito* da alcuna delibera del Consiglio Regionale come prevederebbe la normativa statutaria (art. 19); inoltre tutta la attività economica economica/amministrativa del Comitato Regionale si svolgeva solo su decisione *ad libitum* del suo Presidente;
- VII. *La mancata regolare tenuta della contabilità del Comitato* poiché dai verbali del Collegio dei Revisori dei Conti risultava che al controllo del 9.09.2024 la contabilità era ferma al 30.04.2024 ed al successivo controllo del 23.09.2024 la contabilità era stata aggiornata al 30.06.2024 e con macroscopiche irregolarità;
- VIII. *L'assunzione di impegni economici ed organizzativi senza averne i poteri* poiché entrambe le convenzioni intercorse con il Comune di Genova erano state sottoscritte dal Presidente del Comitato Regionale Liguria senza che le stesse fossero state preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale e dal Consiglio Federale; le convenzioni erano state sottoscritte dal Presidente Tuvò in data 15.04.2024 (Marathon dell'Appennino) e 29.05.2024 (Campionati Italiani Juniores) e trasmesse al Segretario Generale solo in data 13.06.2024 unitamente a due verbali del Consiglio di Presidenza entrambi datati 20.05.2024, i quali venivano successivamente nuovamente inviati con la diversa data del 10.05.2024; oltre a ciò veniva fatta evidenza di come dai verbali ed accertamenti dei Revisori dei Conti risultassero addebitate al Comitato e pagate dallo stesso fatture di competenza della società organizzatrice;
- IX. *La sussistenza di una concreta situazione di evidente conflitto di interesse*, rappresentata dal fatto che il Presidente Tuvò risultava essere socio della ASD Genoa Bike, che la moglie Lini Lorena fosse la Presidente di tale sodalizio sportivo e che del direttivo dello stesso facessero parte i figli conviventi Francesco e Lorenzo Tuvò; il *colpevole comportamento del Presidente del Comitato*, emerso non solo dal fatto che era stato il Comitato Ligure a suggerire che l'assegnazione delle manifestazioni avvenisse a favore della ASD Genoa Bike ma anche per la *mancata denuncia della situazione da parte dei componenti del Consiglio Regionale*, oltre che da parte dello stesso Presidente.

Con memoria ritualmente depositata in data 5.12.2024 il signor Sandro Tuvò replicava eccependo l'inammissibilità della costituzione in giudizio da parte della Federazione Ciclistica Italiana e l'infondatezza dell'eccezione di tardività formulata con la memoria di costituzione, ribadendo l'illegittimità della delibera impugnata, confermando la regolarità dell'attività del Consiglio Regionale

del Comitato Liguria, la corretta operatività del Consiglio di Presidenza, la correttezza della tenuta della contabilità, la corretta assunzione di impegni economici e l'infondatezza delle contestazioni relative al conflitto d'interessi.

All'udienza del 10.12.2024 il Tribunale, ritenendo documentale la fattispecie, non ammetteva le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle due difese ed invitava le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti dopo aver argomentato ed illustrato le rispettive memorie concludevano riportandosi a quanto già rassegnato negli atti di causa.

In diritto.

Esaminati tutti gli atti e la documentazione prodotta il Tribunale Federale ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure dedotte dal ricorrente per i motivi di seguito indicati.

1. Preliminarmente vengono sottoposte all'esame di questo Tribunale alcune questioni che riguardano l'ammissibilità delle parti di agire in giudizio dinnanzi agli organi di giustizia federali sia sotto il profilo della legittimazione che sotto quello dei termini decadenziali.

La legittimazione in capo al ricorrente trova fondamento sulla base del combinato disposto degli artt. 39 e 38 del Regolamento di Giustizia. Se l'art. 39, comma 2, RG attribuisce il potere di impugnativa delle delibere consiliari ai componenti assenti o dissenzianti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'articolo che lo precede prevede una clausola di salvezza e residuale per tutte le ipotesi in cui, in presenza di situazioni giuridiche protette nell'ordinamento federale, non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi agli organi di giustizia sportiva. Ad avviso del Collegio, pertanto, al di fuori delle ipotesi contemplate nell'art. 39 vi è comunque un varco di tutela che legittima i soggetti terzi portatori di situazioni giuridiche protette nell'ordinamento federale, quale è nel caso di specie il Presidente del Comitato Regionale Liguria sig. Sandro Tuvo, ad agire a tutela degli stessi ai sensi dell'art. 38.

2. In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla FCI per avere il ricorrente depositato l'atto introduttivo di impugnazione oltre 30 giorni dalla comunicazione del Commissariamento, essa va rigettata in quanto infondata.

Recita l'art. 38 al suo secondo comma che *"il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Tribunale federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale."*

Nella giurisprudenza amministrativa è principio pacifico quello secondo il quale *"per l'impugnazione delle deliberazioni comunali occorre distinguere tra soggetti direttamente contemplati nell'atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, per i quali il termine decadenziale decorre dalla data di notifica o da quella dell'effettiva piena conoscenza, intesa come percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e dei profili che rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, e terzi, per i quali il termine dell'impugnativa decorre invece dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio"* (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227).

La semplice comunicazione di commissariamento, seppure inviata con tutti i criteri di formalità previsti, non può da sola ritenersi sufficiente al fine di configurare in capo al ricevente una piena conoscibilità delle contestazioni che allo stesso vengono mosse e, di conseguenza, dei fatti e delle ragioni a supporto dell'atto stesso. Per tale motivo, solo dal momento del ricevimento del

contenuto della delibera di commissariamento può decorrere il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione dell'atto.

Nel caso di specie, avendo il sig. Tuvo avuto piena conoscenza della delibera di commissariamento non già dalla generica comunicazione di commissariamento del 30.09.2024 ma successivamente all'accesso agli atti, ed in particolare in data 10.10.2024, il ricorso depositato il 9.11.2024 è da considerarsi tempestivo.

3. Sulla legittimazione ad intervenire della Federazione Ciclistica va richiamato l'art. 40 RG laddove stabilisce che il ricorso introduttivo debba essere trasmesso a tutti i soggetti nei cui confronti è proposto o comunque interessati ed altri eventualmente indicati dal regolamento federale, i quali possono prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti (comma 2).

Pertanto, la costituzione nel procedimento della FCI è ritenuta ammissibile.

Tanto premesso, nel merito il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che lo stesso sia viziato da eccesso di potere e da violazione di norme di legge. A tal riguardo, la doglianza si fonda sul fatto che mancherebbero i presupposti legali per l'adozione della misura commissariale nei confronti del Comitato Regionale Liguria.

4. La censura relativa all'operato del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha condotto alla determinazione del commissariamento, si fonda innanzitutto sull'asserita illegittimità delle riunioni dell'organo, che, secondo il ricorrente, non si sarebbero svolte "presso" la sede fisica del Comitato Regionale.

L'eccezione è da ritenersi inconferente.

L'art. 22, comma 8, dello Statuto FCI stabilisce che *"i Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, con delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Presidente Federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le Strutture periferiche della FCI. Le risultanze delle singole ispezioni devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza."*

La disposizione di cui al comma 8 dell'art. 22 non è applicabile al caso di specie.

In particolare, l'accertamento eseguito nei confronti del Comitato Ligure, che ha costituito il presupposto per il commissariamento, non rientra nell'ambito di applicazione della predetta norma. Infatti, tale accertamento ha avuto carattere esclusivamente cartolare e si è svolto presso la sede nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, come risulta inequivocabilmente dai verbali agli atti, nei quali si attesta la partecipazione dei membri del Collegio, alcuni dei quali in collegamento da remoto.

La verifica è stata condotta sulla base di documentazione acquisita in un contraddittorio scritto con il Comitato Ligure, il quale ha fornito i propri chiarimenti, che tuttavia sono stati ritenuti non esaustivi. Pertanto, non sussistono le condizioni per configurare una verifica diretta presso la sede locale, come previsto dal comma 8 dell'art. 22, che contempla una possibilità e non un obbligo. Tale possibilità, ove esercitata, richiederebbe il previo ottenimento di specifiche garanzie, tra cui la delega del Presidente del Collegio e un'intesa con il Presidente Federale.

Nel caso di specie, il controllo non è stato effettuato attraverso un accesso *in loco*, né sono state adottate le previste modalità per l'esercizio di tale facoltà.

Pertanto, il commissariamento non può essere ritenuto fondato su accertamenti riconducibili a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 22, come sopra delineato, e l'eccezione relativa alle modalità *rectius* al luogo in cui si è svolto - l'operato del Collegio dei Revisori dei Conti va respinta.

5. Il motivo di impugnazione concernente la supposta carenza dei presupposti per l'adozione del commissariamento deve essere rigettato.

La norma statutaria di riferimento legittima il Consiglio Federale, in conseguenza del parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione al Conto Consuntivo del Comitato Regionale, o per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, a provvedere allo scioglimento dei direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nominando eventualmente il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi (art. 16, comma 2, lett j).

Va innanzitutto precisato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in ambito federale, lo scioglimento di un Comitato non ha natura sanzionatoria e non comporta alcuna incolpazione nei confronti del presidente o dei membri dell'organo disciolto. Pertanto, tale provvedimento non richiede l'osservanza di particolari formalità o la necessità di una motivazione specifica.

A supporto di tale convincimento, si osserva che la sussistenza dei presupposti necessari per il commissariamento non può essere esclusivamente dedotta dal contenuto letterale dell'atto finale, ma può altresì essere desunta dai documenti che compongono l'istruttoria, ove questi forniscano elementi concreti, sufficienti e univoci che permettano di ricostruire non solo le ragioni che giustificano la misura adottata, ma anche l'intero *iter* motivazionale che ha condotto alla determinazione finale; ciò implica che le motivazioni alla base dello scioglimento dell'organo stesso possano essere considerate viziati esclusivamente qualora emerga una violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e razionalità, o quando i documenti e i fatti su cui si fonda la decisione non consentano di tracciare un quadro chiaro e coerente delle ragioni che hanno determinato la scelta e dell'*iter* logico seguito per giungere a tale provvedimento, il che, in ultima analisi, renderebbe il provvedimento stesso suscettibile di annullamento per carenza di motivazione adeguata e trasparente. (Trib. sez II RG 29/2018 e 30/2018 in CU n. 15 del 17.12.2018, CFA sez II decisione del 12.02.2018).

Sulla base di tali principi, gli apprezzamenti in questione riguardano una valutazione di merito circa tutti gli elementi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento impugnato, ossia la sostanziale inattività del Comitato, la gestione irregolare dello stesso e la carenza di trasparenza sotto il profilo contabile. Tali valutazioni possono essere sindacate esclusivamente in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore materiale, ossia quando appaia evidente che il giudizio espresso sia frutto di un evidente abuso di discrezionalità o di un'erronea interpretazione delle circostanze fattuali rilevanti.

Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, l'atto impugnato – ovvero il provvedimento di commissariamento – è un atto plurimotivato, ossia fondato su una molteplicità di ragioni e circostanze. Pertanto, al fine di ottenerne l'annullamento, non è sufficiente contestare validamente una o alcune delle motivazioni su cui esso si fonda; è, invece, necessario dimostrare l'infondatezza di tutte le ragioni che ne hanno giustificato l'adozione. In altre parole, l'impugnazione deve estendersi a tutte le motivazioni che sostengono l'atto e non può limitarsi a una mera critica di

singoli aspetti, essendo indispensabile una valutazione complessiva e globale della legittimità del provvedimento.

Nello specifico, non può considerarsi esaustiva, ad esempio, l'asserzione secondo cui l'operatività del Comitato sarebbe dimostrata dal regolare svolgimento delle attività sportive o dalle numerose riunioni del Consiglio di Presidenza. In primo luogo poiché la commistione dei ruoli tra il Comitato e la associazione cui è stata affidata l'organizzazione delle manifestazioni rende poco comprensibile chi sia stato effettivamente il soggetto organizzatore degli eventi; in secondo luogo a causa della manifesta irregolarità del funzionamento del Consiglio di Presidenza Regionale.

Questo ultimo organo, infatti, non trova una specifica disciplina all'interno della normativa federale. Tuttavia, un'interpretazione sistematica degli articoli 19 dello Statuto FCI e 14 del Regolamento Organico consente di ritenere che il Consiglio di Presidenza sia correttamente configurabile anche a livello territoriale, ma secondo le peculiari modalità stabilite dalle disposizioni normative di riferimento. La norma statutaria, infatti, chiarisce esplicitamente che "*ove istituito*", tale organo deve essere composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, da un Consigliere Federale rappresentante degli atleti e da un Consigliere Federale rappresentante dei tecnici, stabilendo così la sua composizione e la sua struttura in caso di sua istituzione a livello territoriale.

Per istituire a livello locale tale organo, indipendentemente dal fatto che non esistano a livello territoriale i componenti che fanno parte del Consiglio di Presidenza nazionale, è necessaria l'adozione di un atto formale di costituzione. In altre parole, non si può ritenere che l'organo locale si costituisca automaticamente, ma occorre un esplicito provvedimento che ne sancisca la creazione e ne determini la composizione, nel rispetto delle disposizioni normative previste.

Ai fini della legittimità dell'organo in questione, il Consiglio di Presidenza Regionale avrebbe dovuto essere preventivamente istituito mediante apposita delibera adottata dall'organo collegiale principale che avrebbe dovuto indicare esplicitamente i componenti del Consiglio e definire in modo preciso i compiti, i poteri, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dello stesso.

Di conseguenza, la circostanza che un gruppo ristretto di persone si sia riunito e abbia verbalizzato la propria attività, dichiarandosi come Consiglio di Presidenza, non è sufficiente a conferire esistenza giuridica a tale organo. Infatti, l'assenza di un atto formale di costituzione e la mancanza di una previsione normativa che ne regoli l'istituzione comportano che l'attività svolta da tale gruppo non abbia validità giuridica. In simile contesto, l'organo in questione non risulta formalmente costituito né giuridicamente esistente, e pertanto l'intera attività da esso svolta deve essere considerata priva di effetti giuridici. Di conseguenza, tale nullità si estende anche alle azioni compiute nell'ambito dell'attività del Comitato Regionale, con conseguenti implicazioni sul piano della legittimità degli atti adottati.

Questa situazione costituisce una grave violazione in ambito contabile da parte del Comitato Regionale, in quanto l'approvazione dei bilanci da parte di un organo privo di legittimità formale e senza il necessario passaggio di ratifica da parte dell'organo competente compromette la regolarità degli atti contabili. Tale irregolarità rappresenta di per sé un valido motivo per lo scioglimento del Comitato Regionale, in quanto implica un serio *deficit* nella corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

6. In merito alla legittimazione a stipulare convenzioni con Enti, le censure poste a fondamento dell'impugnazione della delibera di commissariamento da parte del ricorrente devono considerarsi inconferenti.

La comunicazione del 24.05.2021 che trasmette ai Presidenti dei Comitati Regionali FCI i contenuti della delibera delle *Procedure relative all'acquisizione di contributi da parte degli Enti pubblici e sponsorizzazioni a favore della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi Organi Territoriali* consente agli organi territoriali di addivenire al perfezionamento delle Convenzioni, qualunque sia l'oggetto delle stesse e l'importo erogabile, solo dopo essere stati "sottoposte alla preventiva approvazione della Segreteria Generale", che è tenuta ad eseguire un controllo formale di merito e legittimità dell'accordo prima di autorizzare la firma del documento.

Il Tribunale ritiene, in base al tenore della disposizione regolamentare di riferimento, che il consenso preventivo non possa essere desunto dalla semplice circostanza che la Federazione fosse a conoscenza che le manifestazioni sportive si sarebbero svolte in Liguria, né dal fatto che il Segretario Generale non abbia espresso alcun dissenso al riguardo. La mera consapevolezza dell'evento o l'assenza di opposizione non sono sufficienti a configurare un valido consenso, che deve essere esplicitamente e formalmente espresso, in conformità alle disposizioni applicabili.

Secondo la delibera consiliare, inoltre, tale consenso deve essere formalmente manifestato prima dello svolgimento dell'evento e non successivamente. Pertanto, la trasmissione della richiesta di consenso nella fase successiva alla sottoscrizione, ma comunque antecedente alla data della gara, non può sanare la violazione procedurale.

In ogni caso, il consenso non risulta essere stato acquisito in maniera formale, neppure successivamente allo svolgimento dell'evento. In assenza di uno strumento di silenzio-assenso, che non è previsto, e considerato che la normativa impone un assenso esplicito e preventivo, l'attività in questione risulta al di fuori dei parametri procedurali stabiliti.

7. Sull'eccezione relativa al mancato aggiornamento della contabilità del Comitato Regionale Liguria, risulta *per tabulas* un controllo confusionario e privo dei crismi di regolarità dei flussi economici del Comitato.

Il Tribunale osserva che la gestione contabile dell'attività del Comitato evidenzia una grave carenza nel rispetto dei principi di trasparenza e di ricostruibilità delle operazioni effettuate. Tale mancanza si traduce in una situazione in cui, anche a distanza di tempo, non è possibile fornire una documentazione adeguata e completa che giustifichi tutti i movimenti in entrata ed uscita delle risorse finanziarie. In particolare, non sono state prodotte prove sufficienti per dimostrare, con le necessarie pezze giustificative, come siano stati effettivamente gestita la totalità dei fondi destinati alla manifestazione. Questo comporta una violazione dei principi contabili e amministrativi che impongono la tracciabilità e la verificabilità delle spese.

Inoltre, non può ritenersi correttamente sostenibile che il verbale di passaggio di consegne al Commissario Straordinario costituisca prova della regolare tenuta della contabilità. Infatti, dal verbale stesso emerge unicamente l'acquisizione della documentazione e del materiale presente presso la sede federale ligure, senza che vi sia alcuna valutazione di merito circa la correttezza o l'adeguatezza della gestione contabile. Pertanto, tale atto non può essere considerato come prova di una regolare amministrazione, in quanto non affronta nel dettaglio gli aspetti critici legati alla gestione finanziaria o contabile del Comitato Regionale.

Pertanto, la *mala gestio* emersa a seguito degli accertamenti effettuati rappresenta un grave elemento che conferma la legittimità delle contestazioni sollevate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tale riscontro evidenzia irregolarità gestionali significative, rafforzando la validità delle osservazioni e delle misure correttive adottate dall'organo di controllo.

8. Un ulteriore motivo di impugnazione della delibera di commissariamento, anch'esso infondato, riguarda la presunta correttezza dello svolgimento delle manifestazioni sportive oggetto dell'accertamento. Tale argomentazione non risulta idonea a inficiare la legittimità del provvedimento, in quanto non sussistono elementi concreti che possano contraddire le irregolarità gestionali e contabili precedentemente riscontrate.

La specifica eccezione non può essere accolta, in quanto le procedure organizzative e amministrative adottate per lo svolgimento delle manifestazioni in questione risultano non conformi alle disposizioni normative. Inoltre, la questione sollevata è strettamente connessa all'ulteriore motivo di impugnazione relativo al potenziale conflitto d'interessi contestato al Presidente Tuvo, motivo talmente rilevante sotto il profilo etico e normativo e che giustificherebbe da solo l'annullamento del provvedimento di commissariamento.

Rileva il ricorrente come i Campionati Italiani maschili e femminili Juniores siano stati assegnati alla ASD Genoa Bike in virtù della delibera del Presidente Federale del 23.01.2024 ratificata nel Consiglio Federale del 24.02.2024 e che la 27° Marathon Bike dell'Appennino sia una competizione di proprietà della medesima associazione sportiva, inserita a calendario nel rispetto delle norme federali.

In particolare, richiamando la normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, espressamente citata all'art. 7 della Convenzione stipulata con il Comune di Genova (art. 7 ultimo capoverso), egli correttamente afferma che i contratti conclusi con il Comune di Genova per l'organizzazione delle manifestazioni ed il relativo stanziamento dei contributi pubblici riguardano importi inferiori alla soglia minima di applicabilità.

Secondo l'art. 50 del decreto in parola, infatti, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00.

L'affidamento diretto sotto la soglia dei 140.000 euro trova la sua disciplina principale nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in particolare negli articoli 36 e 63, che regolano le modalità semplificate di affidamento e i relativi adempimenti per contratti di importo inferiore. Tale procedura consente alla stazione appaltante di selezionare un unico fornitore senza dover ricorrere a una procedura competitiva, come nel caso di una gara pubblica.

Tuttavia, questa modalità semplificata non esonera dall'obbligo di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

La scelta del fornitore deve essere adeguatamente motivata e documentata, così da dimostrare il rispetto dei principi sopra enunciati e garantire la regolarità dell'intera procedura.

Pur trattandosi di una procedura semplificata, l'affidamento diretto richiede comunque una verifica della congruità dell'offerta rispetto al valore del contratto.

Inoltre, l'atto di affidamento deve essere un provvedimento formale che documenti l'affidamento e deve essere pubblicato o reso disponibile per la consultazione, al fine di garantire la trasparenza dell'operazione.

Quindi, a prescindere dalla scelta del contraente comunque deve esistere una documentazione di tutta l'attività compiuta in modo tale che sia garantita la ricostruibilità successiva.

Nel caso di specie nessuna di queste prescrizioni risulta essere stata rispettata.

Indipendentemente dalle modalità con cui la ASD Genoa Bike è stata indicata, suggerita o proposta per l'organizzazione delle manifestazioni, non può essere omesso il fatto che l'organigramma del sodalizio risulta composto prevalentemente dai membri della famiglia Tuvo, configurando, pertanto, una gestione di carattere familiaristico dell'ente stesso.

In base ai principi di buona fede, trasparenza e imparzialità che regolano le attività amministrative e contrattuali, qualora un soggetto coinvolto in un procedimento o in una decisione si trovi in una situazione di conflitto di interessi, esso è tenuto a dichiararlo tempestivamente.

Si verifica una situazione di conflitto d'interessi quando un soggetto, a causa di interessi personali, familiari, economici o professionali, può essere influenzato in modo da compromettere la propria imparzialità nell'esercizio delle funzioni o delle decisioni che gli competono.

Le disposizioni normative in materia, come il Codice dei Contratti Pubblici e la normativa sulla responsabilità amministrativa e anticorruzione, sono chiare nello stabilire che il conflitto di interessi deve essere immediatamente dichiarato non appena venga rilevato o anche solo potenzialmente percepito. Tale dichiarazione deve avvenire in modo formale e trasparente, affinché le parti coinvolte possano adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi influenza indebita sulle decisioni.

La mancata dichiarazione di un conflitto di interessi, o la sua dichiarazione tardiva, può comportare l'invalidità dell'atto o della decisione presa, nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari o amministrative. In alcuni casi, il conflitto di interessi non dichiarato può anche dar luogo a responsabilità civili o penali per il soggetto coinvolto.

Pertanto, la tempestiva dichiarazione di un conflitto di interessi costituisce un obbligo imprescindibile per garantire la legalità, la trasparenza e l'integrità delle decisioni e delle azioni intraprese nell'ambito di procedimenti pubblici o privati.

Risultando inequivocabile che le manifestazioni sportive siano state organizzate dalla famiglia alla quale è riconducibile l'ASD Genoa Bike, si deve concludere che tali eventi debbano essere qualificati come iniziative di natura familistica, piuttosto che come manifestazioni strettamente legate all'attività istituzionale del Comitato Regionale, nel quale, accidentalmente o incidentalmente, uno dei soci dell'associazione ricopre la carica di presidente.

Dunque, il conflitto di interessi appare non solo evidente, ma altresì di notevole gravità. Tale circostanza, ancorché presa in considerazione separatamente da altri elementi, potrebbe essere di per sé sufficiente a giustificare il commissariamento, rendendolo giuridicamente motivato e fondato.

9. L'ultimo motivo di impugnazione della delibera di commissariamento riguarda l'autonomia contabile e amministrativa del Comitato Regionale, in relazione alle gravi irregolarità di gestione contestate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tali irregolarità, ritenute di natura significativa, hanno sollevato dubbi sulla corretta amministrazione delle risorse e sul rispetto delle normative contabili, costituendo un elemento di rilievo ai fini della legittimità dell'atto di commissariamento.

Da un lato, il ricorrente afferma che il Comitato si sarebbe limitato a svolgere un mero ruolo di intermediario nella gestione organizzativa delle corse; dall'altro, relativamente a tali manifestazioni sportive, dai registri contabili e dagli estratti conto bancari emergono movimenti in entrata e in uscita privi di sufficiente chiarezza, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla corretta rendicontazione delle operazioni finanziarie.

Il principio giuridico relativo all'autonomia contabile e amministrativa dei Comitati Regionali, intesa come la facoltà di gestire in modo indipendente e autonoma le risorse e le attività a livello locale, pur essendo previsto in ambito federale, non conferisce una discrezionalità assoluta al Presidente del Comitato.

Tale autonomia non può essere esercitata in modo illimitato, ma deve contenersi nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, della normativa federale e degli indirizzi che la Federazione Nazionale stabilisce in relazione all'organizzazione e alla gestione delle risorse. L'autonomia contabile e amministrativa, pertanto, non può tradursi in un potere incontrollato da parte del Presidente o di un ristretto numero di soggetti allo stesso facenti capo, ma deve rimanere all'interno di confini definiti dalla legge e dalla regolamentazione federale.

Il Tribunale ricorda che l'autonomia amministrativa e contabile dei Comitati Regionali deve basarsi sul principio di trasparenza. Tale gestione deve essere chiara, verificabile e tracciabile, al fine di prevenire comportamenti opachi nella gestione dei fondi pubblici e delle risorse federali. Il rispetto di tale principio è essenziale per evitare conflitti di interesse e per garantire che gli interessi collettivi delle società affiliate prevalgano su quelli personali o familiari. L'autonomia amministrativa e contabile implica altresì un obbligo di rendicontazione, che deve essere completa, accurata e tempestiva, così da consentire il controllo da parte degli organi federali, delle autorità competenti e degli affiliati. La gestione deve essere sottoposta a verifiche periodiche per garantirne la conformità alle normative applicabili.

Va ulteriormente sottolineato che il Presidente eletto è obbligato ad agire esclusivamente nell'interesse collettivo delle società affiliate, rispettando gli equilibri interni e gli obiettivi statuari, senza permettere che interessi privati o familiari influenzino le sue decisioni. Il suo operato deve essere improntato a principi di imparzialità e correttezza, garantendo che tutte le scelte vengano fatte a beneficio dell'intera collettività e non di singoli gruppi o individui.

Tutti gli elementi sopra esaminati conducono inequivocabilmente all'individuazione di una condotta da parte del Presidente del Comitato Regionale Liguria caratterizzata da negligenza e con profili dolosi che compromettono l'integrità dell'organismo e legittimano il provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale Liguria.

L'atto impugnato si fonda su molteplici motivazioni, e la contestazione - ancorché valida - di una o di alcune di esse non è sufficiente a invalidare l'intero provvedimento, in quanto le restanti ragioni continuano a giustificare la decisione adottata. In tal senso, incombe al ricorrente l'onere di provare l'infondatezza di tutte le motivazioni alla base del commissariamento, onere che nel caso di specie non è stato adempiuto.

In considerazione di quanto sopra esposto, nessuna delle prove fornite dal ricorrente risulta idonea a confutare le conclusioni espresse dai Revisori dei Conti.

Si rileva che, ai fini di un legittimo commissariamento, è sufficiente la presenza di una sola irregolarità rilevante, debitamente documentata e comprovata. Nel caso di specie, le irregolarità contestate sono molteplici e di tale gravità da giustificare pienamente l'adozione del provvedimento.

Questo Tribunale precisa, infine, che l'attività ispettiva svolta successivamente all'adozione della delibera di commissariamento, risalente al settembre 2024, e in particolare le verifiche effettuate nel mese di novembre dello stesso anno, non possono essere utilizzate come supporto motivazionale per giustificare l'atto adottato due mesi prima. Tuttavia, tali accertamenti possono costituire un elemento di prova ulteriore, liberamente valutabile in relazione ai presupposti che hanno originato la delibera di commissariamento, e pertanto possono essere considerati come elementi a sostegno della veridicità

e della fondatezza delle valutazioni già compiute, che hanno legittimato l'adozione del provvedimento stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'atto impugnato sia pienamente legittimo, in quanto le motivazioni su cui si fonda sono solide e giuridicamente fondate. Le contestazioni sollevate dal ricorrente non sono sufficienti a ledere la validità complessiva del provvedimento, in quanto non idonee a smentire integralmente le ragioni che giustificano il commissariamento.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, poiché non sussistono vizi che possano incidere sulla legittimità dell'atto impugnato. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

Ritenuta l'infondatezza del ricorso, lo rigetta.

Compensa le spese.

f.to Il Presidente, Avv Serena Imbriani

f.to Il Segretario, Avv. Marzia Picchioni

Roma, 15 dicembre 2024